

L.R. 30-12-2008 n. 17

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009).

Publicata nel B.U. Friuli-Venezia Giulia 7 gennaio 2009, n. 1, suppl. ord. 9 gennaio 2009, n. 1.

Art. 10

Finalità 8 – Protezione sociale.

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), punti 1 e 2, della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), tutte le strutture residenziali pubbliche e private, destinate all'accoglimento di persone anziane, già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 14 febbraio 1990, n. 83, del D.P.G.R. 16 dicembre 1997, n. 0420/Pres. e della Delib.G.R. 11 maggio 2001, n. 1612, sono soggette a nuova classificazione secondo gli indirizzi definiti con regolamento regionale.

2. Ai fini dell'avvio del processo di classificazione, le strutture di cui al comma 1 devono chiedere il rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio, secondo procedure stabilite con il regolamento di cui al comma 1.

3. Gli atti autorizzativi di cui al comma 2 sono rilasciati dalla Regione, previa verifica del possesso degli specifici requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti con il regolamento di cui al comma 1.

4. Il regolamento di cui al comma 1 può individuare i casi in cui possono essere concesse eventuali e motivate deroghe temporanee con riferimento al possesso dei requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi.

5. Gli eventuali oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.3340 e al capitolo 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", nella sua qualità di ente gestore dei servizi per l'handicap, un contributo straordinario di 100.000 euro per assicurare il mantenimento e i livelli qualitativi dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g) e h) e comma 7, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate").

7. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 6 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.

8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.3340 e del capitolo 4884 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

9. Al fine di assicurare i livelli minimi assistenziali a favore di soggetti portatori di handicap del territorio urbano udinese, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" è autorizzata a utilizzare il contributo in conto capitale già concesso, ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 (Interventi per favorire la realizzazione e la riqualificazione di strutture socio-assistenziali), con decreto del Direttore del Servizio interventi e servizi sociali 22 novembre 2005, n. 929, per i lavori di ristrutturazione di un immobile e la sua trasformazione in centro socio riabilitativo educativo. Al fine della conferma del contributo concesso e della modifica della tipologia di intervento, l'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" deve presentare, alla Direzione centrale salute e protezione sociale, il progetto definitivo dei lavori da realizzare completo di tutti gli atti autorizzativi previsti.

10. Il comma 3 dell'articolo 14-quater della legge regionale n. 41/1996 è sostituito dal seguente:

«3. I programmi e gli aggiornamenti annuali sono sottoposti all'approvazione della Giunta regionale. I programmi sono finanziati sino all'intero ammontare dei costi preventivati. In caso di risorse insufficienti a garantire la piena copertura, si procede alla ripartizione in misura proporzionale.».

11. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 41/1996 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel rispetto e in attuazione dei principi generali della legge di cui al comma 2 e di quelli stabiliti in materia di disabilità con la legge regionale n. 6/2006, la Regione riconosce e sostiene l'attività di consulenza, documentazione, orientamento e informazione svolta da Hattiva Lab Cooperativa Sociale Onlus attraverso il suo Centro InfoHandicap.».

12. Al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 41/1996 le parole: «ai commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2 e 2-bis,».

13. Gli oneri derivanti dall'articolo 18, comma 3, della legge regionale n. 41/1996, come modificato dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

14. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 34, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, ai Comuni individuati nel programma organico degli interventi di cui all'articolo 5, comma 35, lettera a), della legge regionale n. 2/2006, i contributi annui costanti previsti dalla disposizione medesima, per interventi di ristrutturazione, riconversione, acquisto, adeguamento e trasformazione di immobili, al fine di realizzare nel territorio provinciale di Trieste una rete integrata di servizi diurni e semiresidenziali, destinati a soddisfare i bisogni della popolazione anziana.

15. Gli oneri derivanti dal comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.2.1138 e al capitolo 4886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare la somma di 3.000 euro al Comune di Chiusa-forte, quale contributo all'attività del "Progetto Arcobaleno", finalizzata al trasporto e all'assistenza per le esigenze sanitarie degli anziani.

17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 3.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 4805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro Caritas Arcidiocesano con sede in Udine un contributo pluriennale costante, per un periodo non superiore a dieci anni, a riduzione o a copertura degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo da contrarre per la realizzazione del Centro di assistenza e protezione per le vittime di grave emarginazione e violenza e di sfruttamento e abuso sessuale.

19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute e protezione sociale, corredata di una relazione illustrativa del progetto e del relativo preventivo di spesa, nonché dell'atto di assunzione del mutuo e di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta alla presentazione del contratto definitivo di mutuo. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.

20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzato il limite d'impegno decennale di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere complessivo di 300.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.3340 e del capitolo 4663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2018 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.

21. A decorrere dall'anno 2009 l'Amministrazione regionale è autorizzata a ripartire tra i Comuni richiedenti i finanziamenti destinati al sostegno della gestione diretta, mista o in convenzione di asili nido, secondo criteri stabiliti con regolamento.

22. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di 6.500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

23. Al comma 2 dell'articolo 29 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), sono aggiunte, in fine, le parole: «Tale termine può essere prorogato, a richiesta, dal Comune competente per territorio per un ulteriore periodo, non superiore a due anni.».

24. Gli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 29 della legge regionale n. 20/2005, come modificato dal comma 23, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.2.1141 e al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

25. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), è inserito il seguente:

«Art. 8-bis

Sostegno alle nascite.

1. La Regione sostiene la natalità attraverso l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dal 1° gennaio 2007, erogati dai Comuni a favore di nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale e di cui almeno cinque nel territorio regionale, ovvero che per il medesimo periodo in esso abbia prestato attività lavorativa.

2. L'intervento di cui al comma 1 è cumulabile con ogni altro beneficio pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.

3. I requisiti e le modalità di accesso al beneficio, l'entità dell'assegno, anche in ragione del numero dei figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto sono disciplinati con regolamento, da approvarsi previo parere della Commissione consiliare competente.».

26. Per le finalità previste dall'articolo 8-bis della legge regionale n. 11/2006, come inserito dal comma 25, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 4534 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

27. I commi 4 e 7 dell'articolo 9 bis della legge regionale n. 11/2006 sono abrogati.

28. Al comma 5 dell'articolo 9-bis della legge regionale n. 11/2006 la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti» e prima della lettera a) è inserita la seguente:

«a ante) i requisiti per l'accesso alla prestazione;».

29. Gli oneri derivanti dall'articolo 9-bis, comma 5, della legge regionale n. 11/2006, come modificato dal comma 28, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

30. Dopo il comma 5-bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 11/2006 sono aggiunti i seguenti:

«5-ter. Le agevolazioni e le riduzioni di costi di cui al comma 2 possono essere riconosciute anche attraverso l'erogazione diretta di benefici economici agli aventi diritto, mediante contributi sulle spese sostenute per la fornitura di beni e servizi, con le modalità fissate con delibera della Giunta regionale.

5-quater. L'Amministrazione regionale, per lo svolgimento delle attività tecnico operative connesse con l'attivazione e la gestione della Carta Famiglia e di ogni altro intervento a sostegno delle politiche a favore della famiglia e della genitorialità, ivi comprese le attività di erogazione dei benefici stessi, può avvalersi del Centro servizi condivisi ovvero di altri soggetti pubblici o privati, mediante la stipula di apposite convenzioni.».

31. Gli oneri derivanti dai commi 5-ter e 5-quater dell'articolo 10 della legge regionale n. 11/2006, come aggiunti dal comma 30, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

32. All'articolo 18 della legge regionale n. 11/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle famiglie, la Regione sostiene i progetti promossi e gestiti dalle famiglie, organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con regolamento regionale sono determinati i criteri per l'individuazione dei progetti finanziabili, le modalità di presentazione delle domande e di concessione ed erogazione dei contributi.».

33. Dopo l'articolo 23 della legge regionale n. 11/2006 è inserito il seguente:

«Art. 23-bis

Spese dirette.

1. Al fine di consentire una compiuta attuazione delle norme di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per collaborazioni professionali, prestazioni di servizio e azioni di comunicazione e informazione necessarie all'attuazione degli interventi di competenza regionale.».

34. Per le finalità previste dall'articolo 18 della legge regionale n. 11/2006, come modificato dal comma 32, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

35. Per le finalità previste dall'articolo 23-bis della legge regionale n. 11/2006, come inserito dal comma 33, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

36. I procedimenti amministrativi di cui all'articolo 9, comma 24, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), relativi all'anno 2008, in via di interpretazione autentica, sono espletati in relazione ai programmi di attività in corso in tale anno.

37. Gli oneri derivanti dall'articolo 9, comma 24, della legge regionale n. 9/2008, come interpretato dal comma 36, fanno carico alle unità di bilancio 8.3.1.1143 e 8.3.2.1143 e rispettivamente ai capitoli 4498 e 4505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai condomini privati con più di tre livelli fuori terra, contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile, per far fronte alle spese necessarie per l'installazione di ascensori.

39. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 38, che devono tenere conto per ciascun condominio del numero dei piani, del numero di disabili e di persone anziane ultrasessantenni abitanti, sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

40. La Direzione centrale ambiente e lavori pubblici emana il bando nel quale sono stabilite le modalità di presentazione delle domande e della documentazione necessaria ai fini della concessione e dell'erogazione dei contributi di cui al comma 38 e provvede agli adempimenti connessi alla prenotazione delle risorse.

41. Le domande di cui al comma 40 sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici competenti per territorio che provvedono alla concessione e all'erogazione dei contributi.

42. I contributi di cui al comma 38 sono cumulabili con altre agevolazioni aventi la stessa finalità entro i limiti della spesa sostenuta.

43. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 50.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011, a carico dell'unità di bilancio 8.4.2.1142 e del capitolo 3325 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a soggetti privati proprietari e intestatari del titolo abilitativo edilizio, contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e, in ogni caso, nell'ammontare massimo di 10.000 euro, per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

45. I criteri e le modalità per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 44 sono stabiliti con regolamento, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale n. 7/2000, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.